

IV Atto integrativo della Convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani

Visti:

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge n. 296/06);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011 recante Individuazione delle apparecchiature medico terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute (di seguito: decreto ministeriale 13 gennaio 2011);
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 gennaio 2012 recante Condizioni, modalità e termini per l’utilizzo della dotazione del Fondo Finalizzato alla riduzione dei costi di fornitura di energia per finalità sociali di cui all’Articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: decreto ministeriale 26 gennaio 2012);
- la deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08 (di seguito: deliberazione GOP 45/08), ed il relativo Allegato A (di seguito: Convenzione Autorità - ANCI);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, GOP 34/09 (di seguito: deliberazione GOP 34/09), ed il relativo Allegato A (di seguito: I Atto Integrativo);
- la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2011, GOP 48/11 e il relativo Allegato A (di seguito: II Atto Integrativo);
- a deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 550/2012/A e il relativo Allegato A (di seguito: III Atto Integrativo);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo Allegato A (di seguito: TIBEG);
- la determinazione n. 9/DCOU/2013;
- il documento tecnico recante SGAt e – Attività di sviluppo software semplificazione trasmesso da ANCI il 10 dicembre 2013 (protocollo Autorità 39822 del 16 dicembre 2013).

Considerato che:

- Con la deliberazione 07 febbraio 2013 41/2013/E/com “Avvio di una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina dei bonus elettrico e gas” l’Autorità ha avviato una indagine conoscitiva finalizzata tra l’altro a:
 - i. verificare lo stato di attuazione della disciplina concernente il bonus da parte delle imprese di distribuzione e di quelle esercenti il servizio di vendita di energia elettrica e gas naturale;
 - ii. identificare possibili aree di efficientamento nelle modalità di corresponsione, anche al fine di facilitare l’eventuale attuazione delle misure che verranno definite per eventuali estensioni al settore idrico (c.d. “bonus acqua”);
- Con documento di consultazione 253/2013/R/com sono state illustrate tra l’altro alcune proposte per la semplificazione sia delle modalità di richiesta dei benefici associati al bonus elettrico e gas sia degli oneri informativi in capo agli operatori.
- Il documento, 253/2013/R/com in particolare ha sottoposto a consultazione tra le altre le seguenti proposte:
 - i. consentire ai clienti di richiedere il bonus sociale elettrico e quello gas con un'unica domanda e procedere ad un riallineamento delle domande già ammesse al momento del rinnovo;
 - ii. introdurre una modalità semplificata di rinnovo nel caso in cui non ci siano variazioni nel numero dei componenti della famiglia e nella titolarità dei contratti e nelle condizioni tecniche di fornitura (potenza impegnata e/o utilizzi del gas e tipo di contatore installato);
 - iii. semplificare e ridurre i flussi informativi cartacei e potenziare l’utilizzo del portale per i clienti accessibile dal portale SGAta;
 - iv. rivedere la disciplina del bonus sociale gas relativamente alla considerazione degli usi del gas rendendola conforme alla disciplina del TISG;
 - v. estendere il ricorso al bonifico domiciliato anche alle forniture miste per risolvere il problema della incapienza delle fatture;
 - vi. rivedere la disciplina del bonus sociale elettrico in relazione alla potenza impegnata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 402/2013/r/com l’Autorità ed il TIBEG, tenendo conto delle osservazioni giunte in consultazione, ha ritenuto tra l’altro di:
 - a) introdurre per i clienti la possibilità di presentare anche una domanda unica, in alternativa a due domande separate, accogliendo la richiesta di estendere la possibilità di presentare la domanda unificata anche nei casi in cui gli intestatari dei contratti elettrico e gas siano diversi, purché

siano residenti nella stessa abitazione oltre che appartenenti al medesimo nucleo ISEE;

- b) di prevedere che in caso di domanda unificata SGAtè continui a mantenere la gestione della domanda con due flussi separati verso i distributori, al fine di poter far fronte anche ad eventuali disallineamenti che si generassero qualora solo una delle due agevolazione venisse a cessare;
 - c) dar seguito alla proposta illustrata in consultazione di allineamento progressivo in sede di rinnovo di bonus elettrici e gas intestati allo stesso cliente domestico o a due clienti parte dello stesso nucleo ISEE, ma di approfondire ulteriormente con i soggetti interessati, attraverso incontri tecnici, le modalità operative più efficaci ed efficienti;
 - d) dar seguito alla proposta di istanza di rinnovo semplificata nei casi in cui non siano variate né le condizioni di numerosità familiare, né quelle relative alla fornitura (contratto intestato alla stessa persona, sullo stesso punto con le stesse condizioni tecniche);
 - e) dar seguito alla proposta di inserire in SGAtè il codice identificativo del venditore di competenza, mantenendolo aggiornato in caso di switching fissando al 1° luglio 2014 l'avvio della nuova modalità,
 - f) semplificare e ridurre i flussi informativi cartacei e potenziare l'utilizzo del portale per i clienti accessibile dal portale SGAtè e della posta elettronica;
 - g) per quanto riguarda le proposte relative ai nuovi criteri di verifica per la categoria d'uso gas di semplificare le proposte illustrate nel documento di consultazione, prevedendo che in caso di difformità della categoria attribuita dal distributore rispetto alla dichiarazione del cliente il distributore validi positivamente la domanda del cliente, ma restituirà a SGAtè un esito che segnala la difformità dei consumi dalla categoria;
 - h) per quanto riguarda la potenza di confermare le proposte poste in consultazione.
- ANCI ha predisposto un documento con il dettaglio delle attività che devono essere poste in essere per adeguare SGAtè al TIBEG

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 *(Premesse)*

- 1.1 Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo della Convenzione Autorità- ANCI (di seguito: Atto integrativo).
- 1.2 Il presente Atto integrativo è regolato oltre che dai presenti articoli, dalle disposizioni riportate agli articoli 2 e 3 della Convenzione Autorità - ANCI.

Articolo 2

(Durata)

2.1 Il presente Atto integrativo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha scadenza in data 31 dicembre 2015.

Articolo 3

(Regime fiscale)

3.1 Il presente Atto integrativo è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 dell'Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e verrà registrato solo in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 4

(Oggetto)

4.1. Il presente Atto integrativo ha ad oggetto:

- a) la modifica, l'esercizio e la manutenzione del sistema informatico di cui all'articolo 33 del TIBEG (di seguito: SGate), come previsto dettagliatamente nell'articolo 8;
- b) la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del *bonus elettrico* a partire dall'anno 2011 e del *bonus gas* a partire dall'anno 2009.

Articolo 5

(Comitato di monitoraggio e verifica delle attività)

5.1 Il Comitato di Monitoraggio e Verifica delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, della Convenzione Autorità-ANCI è preposto:

- a. alla verifica della corretta esecuzione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e dei relativi costi effettivamente sostenuti da parte di ANCI, sulla base del contenuto dei singoli Atti esecutivi di cui al successivo articolo 9;
- b. alle verifiche finalizzate alla copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sulla base della reportistica di cui al successivo articolo 13.

Articolo 6

(Attività di monitoraggio e verifica)

- 6.1 Le attività di monitoraggio e verifica di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), sono svolte con le medesime modalità previste dall'articolo 8 della Convenzione Autorità- ANCI.
- 6.2 Le attività di monitoraggio relative all'articolo 5 comma 1, lettera b), sono svolte entro 60 giorni dalla messa a disposizione da parte di ANCI della reportistica di cui all'articolo 13.

Articolo 7

(Disponibilità delle risorse)

- 7.1 Le risorse utili alle attività previste del presente Atto integrativo sono a carico del conto di cui all'articolo 66, comma 66.1 del TIT e del conto di cui all'articolo 97 dell'RTDG, gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa).
- 7.2 Le risorse di cui al precedente comma 1, sono da considerarsi complementari ad altre risorse che eventualmente si rendessero disponibili per le medesime finalità.

PARTE I - Modifica, esercizio e manutenzione del sistema informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)

Articolo 8

(Dettaglio delle attività per annualità)

- 8.1 L'ANCI, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Atto integrativo, si impegna a garantire l'esecuzione delle attività che vengono di seguito elencate distintamente per tipologia di intervento:

A MANTENIMENTO A REGIME DI SGATE PER LE ANNUALITÀ 2014 E 2015 (OPERATIVITÀ NEL PERIODO INTERCORRENTE DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DELL'ANNUALITÀ DI RIFERIMENTO)

1. manutenzione correttiva ed adeguativa di SGate;
2. gestione tecnico – operativa del CED presso i locali di Ancitel S.p.A.;
3. amministrazione del sistema;
4. erogazione del servizio di assistenza a Comuni e distributori mediante presidio fisso (impegno medio previsto di 115 GG/U mensili).

B. ATTIVITÀ PER L' ANNUALITÀ 2014

B1. UNIFICAZIONE DELLE ISTANZE ELETTRICHE E GAS

1. implementazione dell'interfaccia web comunale per l'inserimento del modulo di domanda unificato per la richiesta di bonus (anche in sede di rinnovo) per disagio economico che consente sia la richiesta di un solo bonus che di entrambi i bonus anche intestati a soggetti diversi ;
2. gestione della domanda unificata anche per le richieste di variazione di residenza;
3. inserimento della domanda unificata da parte dei CAF attraverso l'estensione dei tracciati XML;
4. inserimento di warnig funzionali al riesame/annullamento delle singole domande presentate con modulo unificato;
5. implementazione degli attestati della domanda unificata in conformità a quanto previsto dalla determina DCOU 9/2013
6. calcolo del periodo di agevolazione, tenendo conto, nel caso di richieste congiunte di rinnovo, della possibilità di allineare periodi di agevolazione tra bonus elettrico e bonus gas originariamente disallineati.

B2 ISTANZA DI RINNOVO SEMPLIFICATA

1. predisposizione di un tracciato XML specifico per il rinnovo semplificato per i CAF.

B3 GESTIONE COMUNICAZIONE VERSO I CITTADINI

1. predisposizione delle missive di ammissione/non ammissione, cessazione;
2. implementazione di un sistema di gestione degli invii di comunicazioni email in grado di interfacciarsi sia ad indirizzi di posta elettronica ordinaria sia ad indirizzi di posta elettronica certificata;
3. miglioramento delle maschere di interfaccia clienti del Portale per i cittadini per consentire al cliente di avere una rapida visione dello stato delle sue pratiche attuale e storico e di approfondirle singolarmente (se più di una).

B4 REVISIONE DELLE CATEGORIE D'USO PER IL BONUS GAS

1. adeguamento delle attuali procedure di gestione delle categorie d'uso, per tener conto della eliminazione della categoria riscaldamento, dei flussi di invio ai distributori, della registrazione delle anomalie;
2. adeguamento del modulo di verifica delle categorie d'uso.

B5 DOMICILIAZIONE DEL BONUS PER I CLIENTI INDIRETTI

1. adeguamento del motore bonifici perché calcoli l'importo del bonifico anche per le forniture miste a partire dalle agevolazioni con decorrenza 1 gennaio 2014;

2. adeguamento del processo di generazione dei flussi di comunicazione tra SGATE e CCSE al fine di poter emettere i bonifici domiciliati anche per le forniture miste.
3. inibizione della cessazione del bonus gas da parte del distributore nel caso di fornitura mista;
4. adeguamento della variazione di residenza del bonus gas per le forniture miste.

B6 RIMOZIONE DEI CONTROLLI SULLA POTENZA IMPEGNATA

1. rimozione del vincolo di potenza impegnata sia per le domande pepr disagio economico presentate dai Comuni che per quelle provenienti dal circuito SICA;
2. blocco di eventuali esiti KO dei distributori nel caso in cui la motivazione indicata sia riconducibile al controllo sulla potenza.

B7. GESTIONE DEL VENDITORE DI COMPETENZA

1. Implementazione di un nuovi flussi tra distributori e SGATE per comunicare il venditore di competenza, la variazione del medesimo venditore o l'annullamento della variazione;
2. creazione di interfacce web per visualizzare lo storico dei venditori che sono stati competenti su una domanda di agevolazione,
3. adeguamento della procedura di migrazione POD per poter indicare il venditore di competenza fino al momento della cessione di rete.

B8. GESTIONE DELLE CESSIONI/ACQUISIZIONI PARZIALI E TOTALI DELLA RETE GAS

- 1 Implementazione delle funzionalità che consentono di gestire a sistema le cessioni di rete parziali o totali affinché il passaggio tra distributore cedente e distributore acquirente possano susseguirsi senza soluzione di continuità nella gestione delle domande;

B9. VERIFICA DELL'ANAGRAFICA DEI DISTRIBUTORI GAS E UTILIZZO DELL'ANAGRAFICA VENDITORI

- 1 il sistema SGATE verrà collegato logicamente all'anagrafica dei distributori gas dell'Autorità per verificare la qualità dei dati presenti in SGATE aggiornati dai distributori
- 2 il collegamento con il sistema informativo dell'Autorità verrà implementato anche per scambiare le informazioni relative all'anagrafica dei venditori.

8.2 Per le attività di progettazione e realizzazione di cui ai precedenti punto 2, viene assicurata a titolo di garanzia, un'attività di manutenzione correttiva (eseguita a seguito di un'anomalia e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta) per un anno a partire dal collaudo.

Articolo 9

(Tempistica e modalità operative)

- 9.1 Le attività descritte ai punti da *c* a *f* di cui all'articolo 10, comma 1, alla data di sottoscrizione del presente Atto integrativo, sono già in corso di esecuzione.
- 9.2 Le modalità e i tempi connessi allo svolgimento, nei periodi di operatività, delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), saranno definiti dalle parti attraverso singoli Atti Esecutivi soggetti all'approvazione del Comitato di cui all'articolo 5 del presente Atto integrativo, da definire secondo i contenuti previsti all'articolo 8, e in coerenza con quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.9.3.
- 9.3 Gli atti esecutivi relativi al dettaglio delle attività per gli anni 2014 e successivi saranno rilasciati da ANCI entro il 30 gennaio di ogni annualità di riferimento.
- 9.4 I rendiconti delle attività svolte saranno presentati da ANCI entro il 31 marzo dell'anno successivo all'annualità di riferimento.

Articolo 10

(Valore dell'integrazione della Convenzione)

- 10.1 Il valore economico complessivo che si riconosce ad ANCI per le attività indicate all'articolo 8, comma 1, lettera B del presente Atto integrativo è di **€ 468.650,00 (quattrocentosessantottomilaseicentocinquanta/00) IVA esclusa**, in particolare:
- a) unificazione istanze: **€170.850,00 (centosettantamilaottocentocinquanta/00) IVA esclusa;**
 - b) istanza rinnovo semplificata: **€ 28.500,00 (ventottomilacinquecento/00) IVA esclusa;**
 - c) gestione comunicazione verso i cittadini: **€ 54.500,00 (cinquantaquattromilacinquecento/00) IVA esclusa;**
 - d) revisione categorie d'uso gas: **€ 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00) IVA esclusa;**
 - e) domiciliazione bonus clienti indiretti: **€34.100,00 (trentaquattromilacento./00) IVA esclusa;**
 - f) rimozione controlli di potenza : **€2.200,00 (duemiladuecento/00) IVA esclusa;**
 - g) gestione venditore di competenza: **€ 74.000,00 (settantaquattromila/00) IVA esclusa;**
 - h) gestione delle cessioni/acquisizioni della rete del gas: **€ 57.000,00 (cinquantasettemila./00) IVA esclusa;**
 - i) verifica dell'anagrafica dei distributori e utilizzo anagrafica venditori: **€ 22.000,00 (ventiduemila./00) IVA esclusa;**

10.2 Il valore economico, che si riconosce ad ANCI per le attività indicate all'articolo 8, comma 1 lettera A del presente Atto integrativo, per il 2014 e per ciascuna delle annualità successive al 2014 fino al 2015, è di **€ 1.400.000**

(unmilionequattrocentomila/00) IVA esclusa come già previsto nella II Atto Integrativo.

10.3 Il valore economico delle attività di cui ai commi 10.1 e 10.2 viene ripartito negli anni di operatività del presente Atto integrativo secondo quanto di seguito indicato:

Annualità	Attività	Importo in Euro IVA esclusa
2014	attività di cui al punto A) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo attività di cui al punto B) dell'articolo 8, comma 1 del presente Atto integrativo	1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) 468.650 (quattrocentossantottoseicentocinquanta)
2015	attività di cui al punto g) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo	1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00)

Articolo 11

(Modalità di pagamento)

11.1 L'erogazione degli importi spettanti, con riferimento a ciascuna delle annualità previste, avverrà entro 60 giorni a decorrere dalla data di trasmissione alla Cassa del verbale contenente l'esito positivo della verifica effettuata da parte del Comitato di cui all'articolo 5 del presente Atto integrativo secondo le seguenti modalità:

- a. *Ulteriori Attività per annualità 2014:* a completamento delle singole attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera B, IVA esclusa;
- b. *Attività per annualità, 2014 e 2015*
 - 50% dell'importo complessivo pari a **€ 700.000,00 (settecentomila/00)** IVA esclusa, al 30 giugno di ogni annualità di riferimento;
 - 50% dell'importo complessivo pari a **€ 700.000,00 (settecentomila/00)** IVA esclusa, alla conclusione delle attività svolte per ogni annualità di riferimento.

PARTE II - copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del *bonus elettrico* e del *bonus gas* di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

Articolo 12

(Valore del rimborso per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni)

- 12.1 I maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del *bonus elettrico* e del *bonus gas* sono riconosciuti nella misura di **€4,00 (quattro/00)**, per ciascuna nuova istanza di bonus inserita in SGAt e di **€3,00 (tre/00)**, per ciascuna richiesta di rinnovo o di variazione dell'agevolazione.
- 12.2 La copertura dei suddetti oneri riguarda le istanze inserite in SGAt a partire dall'anno 2011 per il *bonus elettrico* e a partire dall'anno 2009 per il *bonus gas*.
- 12.3 Fatto salvo quanto previsto al comma 1 la specifica modalità che attiene il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso ed attivazione delle istanze di bonus elettrico e di bonus gas negli anni che trovano copertura nel decreto ministeriale 26 gennaio 2012, verrà definita con un successivo accordo sentiti i Ministeri competenti.

Articolo 13

(Modalità operative e di pagamento)

- 13.1 L'erogazione delle risorse di cui all'articolo 12 è effettuata da Cassa ad ANCI, con cadenza annuale, sulla base del numero di istanze presentate dai Comuni a SGAt nell'anno solare precedente, come risultanti dalla reportistica prodotta da ANCI secondo le modalità di cui all'Allegato 1.
- 13.2 L'erogazione di cui al comma 1 è effettuata da Cassa entro 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione da parte di ANCI del verbale contenente l'esito positivo della verifica effettuata da parte del Comitato di cui all'articolo 5 del presente Atto integrativo.
- 13.3 ANCI provvederà ad erogare le somme spettanti ai singoli Comuni sulla base del numero di istanze ammissibili presentate a SGAt nell'anno solare precedente, come risultante dalla reportistica di cui al precedente comma 13.2.
- 13.4 Sono escluse dal riconoscimento economico le istanze annullate, revocate o rettifiche dai Comuni a causa di errori di verifica dei requisiti di ammissione o di errori di inserimento dati nel sistema. Sono altresì escluse dal riconoscimento economico le istanze inserite in SGAt oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione delle medesime da parte dei soggetti richiedenti.
- 13.5 Ai fini del pagamento dell'annualità pregressa rispetto alla data di stipula della presente Atto integrativo, il Comitato di cui all'articolo 5 si riunisce, per la redazione del verbale necessario per l'avvio delle procedure di liquidazione, entro 90 giorni dalla disponibilità della reportistica di cui al precedente comma 2.

Roma, lì

PER L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Il Direttore

(Dott. Alberto Grossi)

PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Il Segretario Generale

(Dott.ssa Veronica Nicotra)

AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE ACCETTATI I SEGUENTI ARTICOLI: ART. 1, COMMA 2 (DOMICILIO LEGALE — CONTROVERSIE); ART. 4 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE); ARTT. 9 e 13 (MODALITÀ OPERATIVE).

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Roma, lì

PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Il Segretario Generale

(Dott.ssa Veronica Nicotra)
